




COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI

Position Paper

COVID-19

Rischio di infortunio
sui luoghi di lavoro



Premessa

Il nostro Paese si trova ad affrontare una emergenza sanitaria senza precedenti, tanto da rappresentare una pandemia a livello globale, sociale e del lavoro.

Per il contenimento della diffusione del **virus COVID-19**, sono state adottate importanti azioni restrittive che hanno visto coinvolti gli ambienti di vita e quelli di lavoro. La sospensione temporanea di numerose attività produttive e la successiva difficoltosa riapertura, seppure necessarie per ridurre le occasioni di contatto fisico, si stanno ripercuotendo sull'occupazione e sui bilanci delle aziende.

Ai fini della riapertura, i **datori di lavoro** hanno dovuto garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza per i lavoratori, anche tenendo conto di un **nuovo rischio**, appunto il COVID-19; lo svolgimento dell'attività lavorativa potrebbe essere una occasione di contagio e dare luogo così ad un **infortunio sul lavoro**.

L'infortunio in azienda avvia immediatamente le indagini da parte dell'INAIL e, al tempo stesso, della competente Procura della Repubblica alla quale vengono trasmessi gli atti per le eventuali ipotesi di reato.

Seppure l'INAIL ha chiarito come non si possono confondere i presupposti per un indennizzo da infortunio sul lavoro per il contagio, da quelli per una responsabilità civile e penale del datore di lavoro, la questione è stata oggetto di **approfondimento** dal parte delle **Associazioni del Gruppo CNAI** che hanno ritenuto dover offrire il proprio contributo, tanto da richiederne un intervento legislativo.

Approfondimento

La recente circolare INAIL n. 22 del 20.05.2020 che ha chiarito come non si possono confondere i presupposti per un indennizzo da infortunio sul lavoro per il contagio covid-19 da quelli per una responsabilità civile e penale del datore di lavoro, pone le basi per un approfondimento sulla questione.

Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese si è trovato a dover affrontare una emergenza sanitaria senza precedenti con la diffusione di un rischio da contagio covid-19 che, dunque, non nasce come un rischio specifico inerente l'attività lavorativa ma come un rischio diffuso per la salute tanto che la maggior parte della popolazione colpita è risultata over 70.

Nonostante ciò si deve tenere in considerazione che lo svolgimento dell'attività lavorativa potrebbe essere una occasione di contagio e dare luogo così ad un infortunio sul lavoro.

In questi casi, nella situazione normativa attuale, la responsabilità del datore di lavoro sussiste, con una presunzione "semplice", allorquando questi non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ed indispensabili a prevenire l'evento lesivo e, dunque, il contagio da coronavirus.

Pertanto sussiste la responsabilità civile (per il risarcimento del danno) e penale aggravata (per i reati di lesioni personali ex art. 590 c.p. o omicidio colposo ex art. 589 c.p.) dell'imprenditore in presenza di una condotta omissiva, parziale o totale, carente o insufficiente nell'adozione delle misure sanitarie previste nei protocolli recepiti nei vari Decreti che si sono succeduti.

Tuttavia, l'imprenditore che ha impiegato, anche in una piccola impresa, tutte le misure di prevenzione e di protezione prevedendo il nuovo rischio derivante dal contagio covid-19 nel DVR, adottando e rispettando le linee guida ed i protocolli sanitari ritenuti idonei a scongiurare il contagio nei luoghi di lavoro, aumentando a tal fine anche il budget di spesa per la sicurezza, si troverebbe comunque a dover affrontare una spirale di eventi pregiudizievoli nel caso in cui un lavoratore contraiga il coronavirus.

Infatti il contagio del cittadino-lavoratore, a differenza del normale cittadino, fa sorgere l'immediato avvio delle indagini da parte dell'INAIL per l'infortunio sul lavoro e, al tempo stesso, della competente Procura della Repubblica alla quale vengono trasmessi gli atti per le eventuali ipotesi di reato.

In questi casi, aperto il fascicolo delle indagini, l'autorità procedente quasi certamente dovrà disporre, a fini investigativi, il sequestro dei locali aziendali e ciò sia che si ricorra alle forme del sequestro preventivo (ai sensi dell'art. 321 c.p.p.) sia che si faccia luogo a quello probatorio (ai sensi dell'art. 253 c.p.p.), locali che così rimarranno chiusi per tutta la durata del sequestro.

Il problema è che le attività investigative, notoriamente, richiedono alcune volte anche alcuni mesi durante i quali l'azienda è impossibilitata a lavorare con la conseguenza che alla chiusura forzata relativa al periodo del lockdown si aggiungerebbe la chiusura ogni volta si presenti un caso di accertato contagio.

A tutto ciò si somma il fatto che il procedimento penale – anche in seguito al dissequestro dei locali aziendali all'esito dell'accertamento che erano state adottate dall'impresa tutte le misure idonee per la sicurezza – resta in corso fino a quando viene emanato dal GIP il decreto di archiviazione che nella pratica richiede anche anni, con la conseguenza che l'imprenditore resta fino ad allora "persona indagata".

Sul fronte civilistico, poi, eventuali azioni risarcitorie comporterebbero dei tempi biblici per la conclusione dei procedimenti giudiziari con evidente incertezza dell'impresa sui costi e sulla programmazione delle proprie attività.

Questo non può non contribuire a determinare nell'imprenditore una valutazione negativa sui rischi/benefici che potrebbero indurlo a non riaprire la propria attività ovvero a trasferirla all'estero poiché ancora una volta la eccessiva burocratizzazione del sistema raffredda l'iniziativa economica in Italia.

Sul punto la proposta del CNAI a tutela soprattutto delle PMI duramente colpite dall'emergenza e dalla conseguente crisi economica si fonda sulla introduzione di una modifica ad alcune disposizioni normative in materia.

In particolare, presumendo che la diffusione pandemica del virus abbia potuto contagiare il lavoratore ovunque, sarebbe opportuno tutelare l'imprenditore adempiente attraverso l'attribuzione di uno stringente onere probatorio a carico del "sistema accusatorio" che, fermo restando l'indennizzo INAIL per il lavoratore, per poter addurre la responsabilità dell'imprenditore, dovrebbe fornire una rigida prova che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro e che il datore di lavoro non ha attuato le misure di sicurezza previste dai protocolli (es: mancata consegna dei DPI, mancato controllo del distanziamento, assenza di misure igieniche) atte ad evitare il contagio stesso.

Inoltre occorrerebbe fornire certezza sui modi e sui tempi delle indagini che l'Autorità giudiziaria è chiamata a svolgere in azienda prevedendo ad esempio la possibilità di proseguire le attività anche nel corso delle indagini con le dovute cautele del caso ed un termine relativamente breve (tre giorni al massimo) per il completamento delle operazioni di polizia giudiziaria prevedendo il dissequestro automatico dei locali dell'impresa allo spirare del predetto termine perentorio.

Anche i termini per la conclusione delle indagini preliminari e la conseguente formalizzazione dell'accusa ovvero dell'archiviazione dovrebbero essere contenuti in un arco temporale molto ristretto (al massimo in un mese) così da consentire all'impresa "in regola" con la normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro di essere facilmente lasciata indenne da responsabilità civili e penali anche nell'ipotesi di contagio da covid-19.

In conclusione, solo con una incisiva azione nei termini innanzi esposti si potrebbe arrivare ad un effettivo rilancio dell'economia che parte necessariamente dalla tutela delle piccole e medie imprese, da sempre volano produttivo del nostro paese.



COORDINAMENTO NAZIONALE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI



www.cnai.it - cnai@cnai.it - cnai@cert.cnai.it

Sede Nazionale: V.le Abruzzo, 225 66013 Chieti Scalo (CH)

Info. 0871 540093 **Fax.** 0871 571538